

Aspetti gestionali e amministrativi dei PUC

18 febbraio 2025



SOMMARIO

Aspetti gestionali e amministrativi dei PUC

I progetti utili alla collettività: definizione

A chi sono rivolti I PUC

Attori istituzionali coinvolti nei PUC

Ambiti di intervento e struttura dei PUC

Attività di volontariato

Aspetti gestionali

Modalità attuative

Abbinamenti

PUC: non obbligo ma possibile impegno

Attivazione dei PUC nei comuni e impegno dei beneficiari

Istituzione del registro PUC

Gestione amministrativa

Attestazione presenze e comunicazione infortuni

Oneri assicurativi

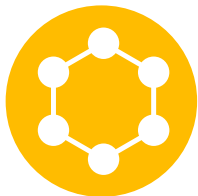
I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC): definizione

PUC

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla povertà – ADI e SFL – prevede per i beneficiari, nell'ambito dei percorsi di accompagnamento, la **possibilità di partecipare ai Progetti Utili alla Collettività (PUC)**



L'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che siano previsti ed attuati progetti a **titolarità dei Comuni ovvero a titolarità di altre Pubbliche Amministrazioni convenzionate con i Comuni**, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni



Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività – contemplate nello specifico del Patto di servizio o del Patto per l'Inclusione Sociale – che il beneficiario dell'Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro è tenuto a prestare

A CHI SONO RIVOLTI I PUC



Il decreto-legge 48/2023 distingue due tipologie di beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa:

I beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI)

I beneficiari del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL)



I **beneficiari dell'Assegno di Inclusione**: Nell'ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, per i beneficiari dell'ADI (non esclusi dagli obblighi) può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai PUC. I PUC rientrano nel ventaglio degli interventi attivabili **nell'ambito del PaIS, da parte dei servizi sociali, e del PSP (Patto di Servizio Personalizzato) da parte dei centri per l'impiego per gli attivabili al lavoro.**



I **beneficiari del Supporto per la Formazione ed il Lavoro**: L'articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023 istituisce (dal 1° settembre 2023) il SFL quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Nelle misure del SFL è prevista la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, qualificazione e anche ai PUC

A CHI SONO RIVOLTI I PUC



Nell'ambito del **Supporto alla formazione e al lavoro** la partecipazione al PUC determina **l'accesso a un beneficio economico**, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.



Le **persone tenute alla partecipazione ai PUC** sono meglio specificate nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ATTORI ISTITUZIONALI COINVOLTI NEI PUC



L'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede due possibilità:

la **titolarità dei Comuni dei PUC**, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata (le procedure amministrative da attuare dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere)

la **titolarità di altre amministrazioni pubbliche**, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., a tale fine convenzionate con i Comuni. In questa fattispecie, possono rientrare anche le società partecipate dai Comuni a condizione che: il capitale sia interamente pubblico, la società si qualifichi come Società in house, la natura di società in house risulti dall'apposito elenco ANAC, l'ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza, l'attività oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio

AMBITI DI INTERVENTO E STRUTTURA DEI PUC



Ambiti di intervento: L'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità dei Comuni ovvero a titolarità di altre Pubbliche Amministrazioni convenzionate con i Comuni, utili alla collettività, in **ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo** e di **tutela dei beni comuni**.



Nella **definizione dei PUC** dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti:

- Identificativo/titolo del progetto e Servizio/soggetto promotore/attuatore
- Luogo e data di inizio e di fine
- Descrizione delle attività e finalità
- Numero dei beneficiari di ADI/SFL necessari per lo svolgimento
- Abilità e competenze delle persone coinvolte
- Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti
- Materiali e strumenti di uso personale e collettivo
- Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento
- Responsabile e supervisore del progetto



ATTENZIONE: Il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali è sostenuto direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul PN Inclusionione



IMPORTANTE

Ricorda!

I beneficiari di ADI o SFL impegnati nei progetti non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro. I PUC, ove previsti nel PalS, devono essere svolti presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale.

Ricorda!

I beneficiari di ADI o SFL impegnati nei progetti non possono chiamati a svolgere le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune o dall'ente.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO



PUC

La partecipazione ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore (*a titolarità degli stessi*), definita d'intesa con il Comune (*da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC*), ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale nell'ADI, come stabilito all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, **equivale alla partecipazione ai PUC.**



PaIS

Affinché nell'ambito dei PaIS possa essere prevista la partecipazione ad attività di volontariato svolte dal terzo settore è necessaria l'attivazione di una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner (manifestazione di interesse) e l'approvazione di specifico accordo e delle attività da svolgere (nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento) .



Ai beneficiari dell'ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore si applicano le **tutele previste dal Codice del terzo settore** ed in particolare dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117/2017 recante "Assicurazione obbligatoria". Per cui, gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ASPETTI GESTIONALI

Per la definizione dei PUC occorre prevedere:

- ✓ Titolo progetto
- ✓ Servizio/ soggetto attuatore
- ✓ Luogo e data di inizio e fine
- ✓ Descrizione attività Finalità
- ✓ Numero beneficiari ADI/SFL
- ✓ Abilità e competenze dei partecipanti
- ✓ Modalità e tempistiche per il coinvolgimento
- ✓ Materiali e strumenti di uso personale e collettivo
- ✓ Costi inclusi quelli assicurativi e di coordinamento
- ✓ Responsabile e supervisore del progetto

Strumenti per facilitare l'attuazione dei PUC

Verranno messi a disposizione dei Comuni e degli Ambiti territoriali dei formati e modelli ad esempio per:

- ✓ Manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione)
- ✓ Scheda di progetto
- ✓ Procedure e convenzioni con enti promotori

MODALITÀ ATTUATIVE



I beneficiari dell'ADI e del SFL, tramite la **piattaforma digitale SIISL** "Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa», accedono alle **informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze**.



La piattaforma **agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC**, consentendo di tenere conto da una parte delle **esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario**, dall'altra della **disponibilità di progetti utili alla collettività** oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva.



Per i **beneficiari dell'ADI** le informazioni e proposte riguarderanno anche le **attività di volontariato promosse dagli enti del Terzo Settore**, come definite d'intesa con il Comune, per le quali la partecipazione può essere gestita al di fuori della piattaforma GePl.

Se il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi con riferimento ai beneficiari ADI, è favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi.

ABBINAMENTI



I possibili **abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari dell'ADI** che sottoscrivono solo il Patto per l'Inclusione Sociale sono comunicati dagli operatori del servizio sociale dei Comuni **attraverso la piattaforma GePI**.



Gli abbinamenti che riguardano i beneficiari del SFL e i beneficiari ADI tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa che sottoscrivono anche il Patto di servizio personalizzato sono comunicati dai **Responsabili dei Centri per l'Impiego o dei servizi per il lavoro** attraverso le Piattaforme di riferimento.



Il **coordinamento tra i Centri per l'Impiego o i servizi per il lavoro ed i servizi competenti dei Comuni** è facilitato dalla **interoperabilità delle Piattaforme** che costituiscono il Sistema informativo dell'Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione ed il Lavoro.

Importante: PUC – Non obbligo ma possibile impegno

- Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno, compatibilmente con le altre attività del beneficiario, alla **partecipazione a progetti utili alla collettività**, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche, a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
- I progetti sono svolti presso il Comune di residenza o presso altri Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale, previo accordi tra le parti. Lo svolgimento di tali progetti è a **titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato** e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
- La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'ADI, **tenuti agli obblighi**, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto per l'inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio, **comporta la decadenza dal beneficio**, a norma dell'articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'ADI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali Sociali.

Per le attività di volontariato in cui è impegnata la persona, e che ricade come assolvimento PUC, l'impegno deve essere formalizzato?
Sì, l'impegno dovrà essere formalizzato.

ATTIVAZIONE DEI PUC NEI COMUNI E IMPEGNO DEI BENEFICIARI



Ricorda!

In tutti i Comuni occorre attivare i PUC. I case manager devono, infatti, poter disporre di progetti in cui inserire i beneficiari ove appropriato per il loro percorso.

Quando la partecipazione al PUC viene inserita all'interno del PaIS, il mancato rispetto dell'**impegno da parte del beneficiario**, se tenuto agli obblighi, comporta la decadenza dall'ADI.

Se il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi con riferimento ai beneficiari AdI è favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi.

BENEFICIARI ADI: Partecipazione ai PUC in base alle tipologie di obbligo

Tipologia di obbligo

Partecipazione a PUC

a. Obbligo di attivazione lavorativa e sociale

Componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriale e senza cause di esclusione

se previsto dal PSP; abbinamento effettuato solo dai CPI

Luogo/Piattaforma

CPI/SIISL

b. Facoltà di attivazione lavorativa e sociale

Componenti con disabilità o di età $\geq$ a 60 anni o inseriti in percorsi di protezione sulla violenza di genere

facoltativo

Luogo/Piattaforma

Servizi Sociali/GePI

c. Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

I componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza

non previsto dall'ADI (eventualmente previsto dal SFL)

Luogo/Piattaforma

-

d. Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa

Componenti di età $\geq$ 18 esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, non inclusi nelle tipologie precedenti

se previsto dal PaIS

Luogo/Piattaforma

Servizi Sociali/GePI

ISTITUZIONE DEL REGISTRO PUC



Il titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che potrà essere cartaceo o elettronico.

Se cartaceo è numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati della struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari dell'ADI o del SFL, l'ora inizio e fine dell'attività. Possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica, fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate.



Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati. **La verifica della effettiva partecipazione al PUC è in capo al Comune o alla Amministrazione Pubblica che ne è titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore.**

GESTIONE AMMINISTRATIVA



I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini **dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali**. Il soggetto titolare delle attività è tenuto ad allegare, in caso di infortunio o malattia professionale, l'estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro.

Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore.



In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dell'impegno di partecipazione al progetto, secondo le modalità previste, e comunque in caso di assenze non giustificate per complessive 24 ore, è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, **la decadenza dal beneficio** (art 8, co 6, lett c) DL 48/2023)

ATTESTAZIONE PRESENZE E COMUNICAZIONE INFORTUNI



L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai PUC è necessaria per finalità di verifica e monitoraggio ed anche quale **strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL.**

Se per l'attuazione del progetto esiste una convenzione con il Comune titolare del PUC, quest'ultimo è tenuto a comunicare le eventuali sanzioni o denunce di infortunio per conto del soggetto attuatore.

Nel caso in cui titolare e attuatore del PUC è un'altra pubblica amministrazione, il registro presenze e l'eventuale denuncia di infortunio sono curati dall'ente titolare del PUC.



Le comunicazioni a Inail per l'attivazione delle polizze avvengono tramite la piattaforma GePI, laddove le denunce di infortuni sono gestite dall'ente titolare fuori piattaforma.

Nel caso di infortunio nel corso di attività di volontariato **presso Ente del Terzo Settore, la denuncia dell'evento deve essere comunicata dall'Ente stesso** alla Compagnia di assicurazione con la quale è stata sottoscritta la polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

ONERI ASSICURATIVI (1/2)



Ai beneficiari dell'ADI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche

Amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai beneficiari dell'ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, **si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore** e, in particolare, dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017.



I Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei Comuni, attivano, **mediante la piattaforma GePI**, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC, **idonee coperture assicurative** presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ONERI ASSICURATIVI (2/2)



Per **l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali** è stata approvata con DM 68 del 24 aprile 2024 la **Determina INAIL** che ha fissato il premio speciale unitario, pari ad euro 1,04, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



Agli oneri per le coperture assicurative si provvede con le risorse del **Fondo Povertà e dei Fondi europei**, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. La copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi sostenuti dagli enti del Terzo settore presso operatori economici privati per gli infortuni e le malattie professionali **è riconosciuta entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato con il decreto citato.**